

Quesito n. 8

“In caso di RTI costituendo, è possibile presentare offerta se la capogruppo/mandataria è iscritta all’Albo Nazionale gestori rifiuti per la categoria 9 c o superiore, mentre la mandante è iscritta per una categoria inferiore? e se possibile, occorre dichiarare il tutto al punto “e” dell’allegato n.6?; in caso di RTI costituendo tra due ditte, premesso che nel Vs allegato 6 (istanza) sono previste le opzioni:

- impresa singola;

ovvero

- capogruppo di una associazione temporanea

ovvero

- mandante di una associazione temporanea

occorre che le due ditte partecipanti in RTI costituendo presentino ognuna un’istanza, (una come mandante e l’altra come mandataria), e che sia prodotta a parte una dichiarazione d’impegno a costituire RTI e mandato di rappresentanza alla capogruppo? oppure basta produrre un’unica istanza a nome della RTI costituenda, timbrata e firmata da entrambe le ditte componenti l’RTI?

In caso di RTI costituendo sulle buste da presentare occorre inserire, oltre ai nominativi, anche gli indirizzi di tutte le ditte partecipanti o basta l’indirizzo della mandataria/capogruppo?”

Risposta

Come previsto dal bando di gara è consentita la partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, anche da parte dei soggetti ex art. 37, comma 8 – lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’istanza di partecipazione, contenente tutti i dati delle ditte che formeranno il raggruppamento temporaneo d’imprese, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, nella quale dovranno essere indicate le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento.

I requisiti speciali di partecipazione per la costituenda a.t.i. devono essere posseduti dalla mandataria, o da una impresa consorziata, nella misura minima del 40% (quaranta per cento) dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori.

Sia sul plico contenente tutta la documentazione per la partecipazione alla gara, che sulle buste da inserire al suo interno, in caso di partecipazione in costituenda a.t.i. dovranno essere riportati tutti i soggetti che costituiranno la predetta a.t.i.

Quesito n. 9

“Nel caso di possesso di attestazione SOA in OG12 class. III, è possibile la partecipazione alla gara in oggetto in ATI con altra impresa in possesso di attestazione SOA in OG12 class. I e avvalendosi di altro soggetto per il solo requisito dell’iscrizione A.N.G.A. cat. 9 Classe C (avvalimento)? In tal caso l’impresa ausiliata può essere una delle componenti dell’ATI o deve essere necessariamente l’ATI?”

Risposta

Sì, in quanto la costituenda a.t.i. risulta in possesso della categoria e classifica richiesta dal bando di gara. Per quanto riguarda l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe C o superiore, potrà essere soddisfatto mediante l’istituto dell’avvalimento ex art. 49, D.Lgs. 164/06, sia dall’at.i. che da parte della mandataria che dalla mandante.

Quesito n. 10

“Per quando riguarda il prezzo delle indagini chimiche, come da computo metrico estimativo (n. 23 PR.AC1), è stato valutato secondo un piano di monitoraggio di cui all’elaborato R3. Nel suddetto piano è stato previsto, durante l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, un numero di campagne pari a 3 secondo le modalità descritte alla pagina 7 del piano di Monitoraggio. Nello stesso piano, alla pagina 8, si prevede a conclusione dei lavori per la messa in sicurezza della discarica in questione, un monitoraggio successivo finalizzato alla valutazione della composizione quali-quantitativa delle acque sotterranee. Tale monitoraggio verrà effettuato con periodicità semestrale per i primi 3 anni e annuale per gli anni successivi. In virtù quanto detto sopra, la scrivente chiede necessariamente se il monitoraggio successivo alla conclusione dei lavori di cui in oggetto è a carico della ditta aggiudicataria.”

Risposta

Dall’elaborato R3 – “Piano di Manutenzione e Monitoraggio”- pag. 8 si evince che: “a conclusione dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica in questione, il monitoraggio successivo,

finalizzato alla valutazione della composizione quali-quantitativa delle acque sotterranee verrà effettuato con periodicità semestrale per i primi tre anni e annuale per gli anni successivi. In particolare, le determinazioni analitiche, da effettuare secondo tale periodicità, saranno indirizzate sui parametri: cloroformio e biogas. Dette determinazioni, saranno estese ai parametri che dovessero risultare oltre i valori limiti di legge (Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i.) a seguito delle 3 campagne svolte dalla Società appaltatrice. Al fine di permettere la determinazione del parametro biogas anche nei perfori già presenti nel corpo dei rifiuti ed effettuati dall'IRSA/CNR, gli stessi saranno dotati di tubi fessurati. Le attività avanti descritte saranno svolte dal Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia sulla base della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Brindisi e/o da Laboratori privati/pubblici indipendenti, certificati e qualificati. Gli analiti oggetto di determinazione potranno essere eventualmente integrati sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'ARPA Puglia e concordate con la Provincia di Brindisi."

Quesito n. 11

1) Dall'esame dell'art. 39 del CSP (geomembrane) si evince che viene richiesta una geomembrana in HDPE dello spessore di 2.5 mm ad aderenza migliorata. Si chiede se la geomembrana prevista è ad aderenza migliorata su entrambi i lati o su uno solo.

2) Nella relazione sul monitoraggio viene espressamente indicato che durante le prove di portata, le acque emunte devono essere convogliate in autocisterne e conferite all'impianto di Brindisi della S-A. Si chiede se i costi inerenti trasporto e smaltimento di tali acque (circa 300 mc) sono da considerare a carico dell'Amministrazione o dell'impresa aggiudicataria, in quanto nell'analisi del prezzo relativo non si fa riferimento a tali oneri.

Risposta

1) La geomembrana prevista è ad aderenza migliorata su un solo lato rivolto verso il terreno agronomico di copertura finale.

2) Dal Capitolato Speciale art. 54. "Monitoraggio della falda – prove di portata – caratterizzazione": "Le acque emunte dalle predette prove di portata, verranno raccolte, stoccate in autocisterne e conferite da Società autorizzata (iscrizione nella categoria 4 dell'Albo Nazionale esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), presso l'impianto di trattamento delle acque di falda di proprietà della Società Sanofi Aventis Spa sito nella z. i. di Brindisi."

I costi per il trasporto, esclusi i costi dello smaltimento, delle acque emunte durante le 3 prove di portata (circa 300 mc), sono a carico dell'Impresa.

Quesito n. 12

1) "Nel Disciplinare di Gara al punto 8 del paragrafo 1 "modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte" si richiede ai concorrenti la presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99, se dovuta per legge. Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e a seguito dell'emanazione della Circolare n. 10/2003 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la certificazione per la partecipazione a gara per l'assegnazione di appalti pubblici, non viene più rilasciata dalla Provincia, ma la stessa è stata sostituita unicamente da una dichiarazione sostitutiva che, deve essere rilasciata dal Legale Rappresentante della Società partecipante, che attesti l'ottemperanza degli obblighi della Legge stessa. Sarà poi cura degli Enti in caso di aggiudicazione, effettuare i necessari accertamenti presso gli Uffici competenti;

2) Nel modulo "dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d'ordine generale e speciale" alla lettera d), si richiede ai concorrenti di indicare i soggetti cessati dalla carica nell'ultimo triennio. Premesso che il bando di gara è stato pubblicato nel mese di marzo 2012, premesso che il Decreto Legge "Sviluppo" 13 maggio 2011 n.70, entrato in vigore il giorno 14 maggio 2011 (convertito in legge n. 106 del 12/07/2011) ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di appalti pubblici, in particolare anche in riferimento all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, premesso che tra le modifiche apportate vi è la seguente: "lettera c...in ogni caso l'esclusione e i divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara...";

3) nel modulo "dichiarazione protocollo di legalità" al punto 4), si cita l'articolo 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'Ufficio territoriale del governo di Brindisi il 18/01/2007. Nel disciplinare di gara, al punto 4.4 di pagina 5 si cita l'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'Ufficio territoriale del governo di Brindisi il 30/01/2007.

Risposta

1. Come previsto dal disciplinare di gara, la dichiarazione n. 2, da presentare ai fini della partecipazione a gara, contiene al punto a.n), l'obbligo di dichiarazione della regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La presentazione della certificazione riportata al punto 8) del disciplinare di gara è facoltativa, come riportato al citato punto 8).
2. Come riportato nel disciplinare di gara, la dichiarazione prevista al punto a.d) della dichiarazione punto 2, l'esclusione prevista alla condizione indicata opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica "nell'anno antecedente" la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, e non nell'ultimo triennio come indicato nel quesito.
3. La dichiarazione relativa al protocollo di legalità dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al disciplinare di gara.

Quesito n. 13

"Nel bando di gara paragrafo 11 "garanzie a corredo delle offerte e cauzione provvisoria avente validità per almeno 180 giorni dalla data di gara (prima seduta), ossia dal 10/05/2012. Nel Capitolato Speciale d'Appalto, invece, all'art. 7 "garanzia a corredo dell'offerta" si prevede che la cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, ossia dal 9/05/2012."

Risposta

Occorre far riferimento a quanto previsto dal bando di gara.

Quesito n. 14

"Le sarei grato se volesse chiarire il seguente dubbio dall'analisi economica del CME al fine della pagine 6 il totale appalto è di 1.301.832,00 €. Vi chiediamo se il costo è comprensivo di oneri della sicurezza? inoltre se la risposta fosse affermativa si evidenzia una differenza economica di euro 10963,47 € rispetto all'importo a base di gara altrimenti sarebbe deficiente di euro 10500 rispetto all'importo totale di gara comprensivo di oneri della sicurezza. Si prega di volere chiarire la differenza."

Risposta

Il costo della sicurezza, come riportato nell'elaborato tecnico di progetto, è dato dalla somma dei costi ordinari della sicurezza che ammontano a € 10.963,47 e, costi speciali che ammontano a € 10.500,00, per un totale di euro 21.463,47. I costi ordinari sono inclusi nel computo metrico estimativo, mentre quelli speciali sono stimati a parte. L'importo totale dei lavori è pari a € 1.312.332,00, di cui € 1.290.868,53 per lavori posto a base di gara, € 10.963,47 per costi ordinari della sicurezza ed € 10.500,00 per costi speciali della sicurezza.

Quesito n. 15

"Dal confronto dell'analisi economica del CME con l'analisi dei prezzi c'è una discrepanza tra i due prezzi unitari, quali dei due è quello offerto a base di gara? ed inoltre è possibile laddove fosse indicato quello del CME una revisione dell'analisi dei prezzi?"

Risposta

Il prezzo da considerare è quello riportato al punto 7 (inf. 02.001.01a) del CME pari a 22,00 Euro. Sull'analisi dei prezzi per un refuso è erroneamente riportato il prezzo complessivo di 32,00 Euro anziché 22,00. Ciò si evince dall'elenco prezzi della Regione Puglia, al punto 7 (inf. 02.001.01a) è riportato un prezzo di 20,90 Euro. Pertanto sull'analisi dei prezzi va considerato un prezzo del terreno pari a 20,90 Euro/mc ed una maggiorazione di 1,1 Euro/mc per un totale di 22,00 euro/mc.

F.to II RUP
Dr Pasquale Epifani